

Spett.le Provincia di Lecce
Sezione Tutela e Valorizzazione Ambientale
Via Umberto I, 13 - 73100 Lecce (LE)
ambiente@cert.provincia.le.it

28 febbraio 2022

Oggetto: Chiarimenti e integrazioni della società HEPV16 Srl in ordine al progetto di impianto agrovoltaiico situato nel Comune di Galatone e denominato "Impianto 127", giusta decisione della Conferenza di servizi del 18.1.2022

1. Le presenti osservazioni, in ragione di quanto stabilito nella Conferenza di servizi decisoria del 18 gennaio 2022, intendono chiarire i presupposti di compatibilità ambientale del progetto "agrovoltaiico" proposto dalla società HEPV16 S.r.l., la quale si è fatta promotrice di un innovativo sistema integrato e combinato di energia e agricoltura, al fine di conseguire gli obiettivi nazionali ed europei (PNIEC, PNRR, Next generation UE) di neutralità climatica, insieme alla contestuale valorizzazione della ruralità territoriale.

Il progetto agrovoltaiico in questione, denominato "Impianto 127", marca una differenza ontologica rispetto alla tipologia di impianto fotovoltaico classico "a terra", relegato dallo stesso PPTR a soluzione impiantistica residuale. È stato lo stesso Giudice amministrativo, di recente, ad evidenziare tale discontinuità, privilegiando le caratteristiche spiccatamente ambientaliste dell'agrovoltaiico. E in effetti, il Tar Puglia Lecce, nella sentenza n. 248 dell'11 febbraio 2022, a fronte dei pareri negativi espressi in particolare dalla Sezione Paesaggio della Regione Puglia, dal Comitato VIA regionale e dalla locale Soprintendenza con riguardo a un analogo progetto di impianto agrofotovoltaico, ha recisamente statuito che *"le Amministrazioni investite del parere hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l'installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agrofotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell'agri-fotovoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola"*.

Alla luce di tale novità tecnologico-impiantistica, oggettivamente rispettosa delle esigenze del territorio e dell'agricoltura, il Tar Lecce non può fare a meno di sottolineare che ***“è in questo caso evidente l'illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti”***.

La censura *tranchant* del Tar Puglia di Lecce ha posto correttamente i termini della questione, rimarcando il reiterato errore istruttorio che inficia i pareri negativi pervenuti anche nell'ambito di questo stesso procedimento autorizzativo: infatti l'oggetto proprio dell'istruttoria non è il fotovoltaico tradizionale, ma l'agrovoltico e, su tale oggetto, gli Enti devono esprimersi. Ne consegue che tutte le obiezioni (anch'esse “classiche” e tradizionali) riferite al “consumo di suolo”, al “depauperamento agricolo del suolo” e al calcolo dell'IPC secondo criteri obsoleti e superati sono, per loro natura, inconferenti e perciò illegittime.

Infatti, con l'agro-fotovoltaico, la stessa nozione/obiezione di “consumo di suolo” diventa obsoleta e del tutto inconferente. Ciò per la semplice ragione che tale innovativa soluzione impiantistica è stata concepita e realizzata proprio per combinarsi con l'agricoltura, apportandovi tutti i benefici del caso: alternanza di sole e ombreggiamento in virtù di pannelli basculanti a inseguimento solare (onde contrapporsi ai processi di desertificazione); ingente risparmio di risorse idriche proprio in virtù di un suolo meno stressato dai raggi ultravioletti ininterrotti; concreta fattibilità/opportunità, attesa l'altezza dei pannelli e il loro importante distanziamento, di procedere alla coltivazione di terreni finora abbandonati o, in alternativa, al pascolo di capre e armenti; nuove possibilità di coniugare energia pulita e pratiche agricole; emissioni zero di CO₂ nella produzione di energia atta a ripopolare le campagne e a implementare progetti legati a innovative coltivazioni o a Energy Farms.

Di talché, quanto osservato dalla Sezione Paesaggio della Regione Puglia (parere del 18.1.2022), in ordine al progetto di impianto agrofotovoltaico proposto da HEPV16 Srl, non coglie nel segno. A cominciare dall'affermazione per cui ***“l'inserimento dell'impianto proposto mina l'integrità del territorio considerato”***. Ciò potrebbe, in ipotesi, essere parzialmente vero se l'oggetto dell'istruttoria coincidesse con il fotovoltaico classico “a terra”, ma tale frettoloso e preconfezionato giudizio risulta invece del tutto avulso dalle caratteristiche precipue dell'impianto agro-fotovoltaico qui in esame, preordinato, al contrario, al recupero agricolo della frazione di territorio interessata. Ancora di più, poi, risulta inconferente il presunto contrasto, dichiarato dalla Sezione Paesaggio, del progetto con le previsioni del PPTR. Il contrasto è inesistente poiché, come ribadito dallo stesso Giudice amministrativo, il PPTR, varato nel 2015, non poteva conoscere questa innovativa tipologia di impianto capace di

integrare virtuosamente agricoltura ed energia pulita. Il PPTR disincentiva il fotovoltaico classico a terra, ma non poteva disincentivare una tipologia di impianto all'epoca non conosciuta e, peraltro, indirizzata a salvaguardare l'ambiente in tutte le sue declinazioni, ivi compresa la cura del suolo su cui insiste. In quest'ottica, è l'ecosistema nella sua globalità che deve essere posto alla base della complessiva valutazione di compatibilità ambientale. E, in tal senso l'ecosistema e la sua tutela impongono all'azione amministrativa di dare attuazione al principio dello sviluppo sostenibile con lo sguardo rivolto agli interessi delle generazioni future e, in particolare, all'interesse della salvaguardia del pianeta a fronte del dilagare degli effetti negativi della diffusione degli idrocarburi e dei gas climalteranti.

2. D'altra parte, la stessa Regione Puglia, quando ha potuto esprimersi a livello istituzionale, attraverso i propri organi rappresentativi, anziché a livello dei singoli procedimenti amministrativi (ove i singoli funzionari paiono essere – ci si passi la locuzione – più realisti del re) ha non solo riconosciuto ma ha esplicitamente auspicato e promosso proprio la formula impiantistica dell'agrovoltaico, in anticipo sull'evoluzione normativa nazionale ed europea successiva.

È sufficiente, a tale riguardo riportare quanto deliberato dalla stessa Regione Puglia, la quale, nell'aggiornare il proprio Piano energetico regionale, nel 2018, ha promosso proprio l'agrovoltaico distinguendolo dal fotovoltaico c.d. "a terra" e individuato – contrariamente a quanto affermato dalla Sezione Paesaggio – un valido legame funzionale tra agricoltura e impianti da fonte solare.

Duole perciò constatare che gli stessi Enti regionali, incaricati di esprimere il loro parere, misconoscano quanto deliberato dal loro stesso Organo di governo, ignorando o facendo finta di ignorare che tale tipologia di impianto non solo è stata prevista ma addirittura è stata promossa all'interno del percorso di aggiornamento del PEAR. Ciò è avvenuto con la ***"Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1424 – Piano Energetico Ambientale Regionale"*** alla quale sono acclusi 3 allegati. In essa la tipologia di impianti fotovoltaici sollevati da terra (*rectius*: agrovoltaico) è chiaramente contemplata e auspicata. Infatti, nell'allegato 2 ***"Documento di sintesi e programmazione preliminare – aggiornamento del PEAR Puglia"***, ove si declinano gli obiettivi di sostegno alla Fer, a pag. 69 (*Per produzione di energia elettrica Fotovoltaico e solare termodinamico*), nell'approfondire l'obiettivo B, al punto I, si legge: ***"Promuovere la costruzione, condivisa con gli Enti locali, di una strategia per l'utilizzo oculato del territorio anche a fini energetici facendo ricorso a migliori strumenti di classificazione del territorio stesso, che consentano l'installazione di impianti fotovoltaici, senza consentire il consumo di suolo ecologicamente produttivo e, in particolare, senza precludere l'uso agricolo dei terreni stessi (ad esempio impianti rialzati da terra)"***.

Non solo. Nell'Allegato 3 del medesimo Documento, a pagg. 97-98, con riguardo ai percorsi di revamping degli impianti fotovoltaici esistenti, si legge, estendendo il

ragionamento dall'eolico al fotovoltaico: *“Tale ragionamento potrà facilmente estendersi anche al fotovoltaico, laddove si rilevi l'interesse di estendere i termini autorizzativi di una unità produttiva già utilmente connessa alla Rete, previa valutazione di riconversione a forme più evolute e a minore occupazione di suolo della superficie radiante, quali ad esempio fotovoltaico strutturale o, quando non possibile, in sostituzione di preesistenti soluzioni a terra, con moduli sospesi da terra (non, però, a creare “serre” fittizie) che consenta la coltivazione del terreno sottostante (definito, in taluni casi “agrovoltico”) e in assenza di ogni possibile effetto di peggioramento delle forme del paesaggio”*. Per cui è la stessa Regione Puglia a incentivare forme migliorative di fotovoltaico, come per l'appunto l'agrovoltico, sia in relazione ai nuovi impianti, sia in relazione a impianti preesistenti.

Ed è proprio a tale Delibera Regionale che ha fatto riferimento lo stesso Tar Lecce Puglia, nella pronuncia sopra richiamata, ove ha statuito che *“la fondatezza dei profili di illegittimità dedotti dalla ricorrente emerge in maniera ancor più significativa se si tiene conto della DGR n. 1424 del 2.8.2018, che – ai fini che in questa sede rilevano – tende ad agevolare l'installazione di impianti FER che rispettano i requisiti di sostenibilità ambientale e sociale. Requisiti che i cennati pareri negativi non sono stati in grado di revocare in dubbio, per l'errore di fondo (assimilazione degli impianti fotovoltaici a quelli agro-fotovoltaici) da cui essi muovono”* (p.to 5 della sent. 248/2022).

La tipologia di impianto non è un fattore secondario, soprattutto quando incide sul minore consumo di suolo, che normalmente rappresenta uno degli argomenti-principe per esprimere un parere sfavorevole di compatibilità paesaggistica in relazione all'allocazione in area agricola degli impianti da fonte solare.

Valutare positivamente, ai fini della compatibilità paesaggistica, degli impianti da fonti rinnovabili progettati per consumare meno suolo rappresenta un preciso obbligo di legge. L'agrovoltico, infatti, è una tipologia di impianto fotovoltaico più evoluta di quella c.d. “a terra” o “su suolo” e la cui caratteristica saliente e distintiva è rappresentata dalla possibilità di coltivare sotto i pannelli, in virtù di una progettazione innovativa.

3. A ciò si aggiunga che la novità positiva dell'agrovoltico va letta e interpretata all'interno di un corpus normativo nuovo e orientato all'obiettivo primario della lotta al cambiamento climatico.

In questo senso, la tipologia di impianto agrovoltico, progettato da HEPV16 Srl, costituisce un tassello necessario del più ampio Piano di Ripresa e Resilienza e dello stesso PNIEC, messi a punto in sede europea e nazionale, per fronteggiare le emissioni di CO₂ climalteranti e favorire la transizione ecologica.

Si tratta di una visione d'insieme che è inspiegabilmente assente nei pareri negativi resi dagli Enti regionali, i quali si pongono così in contrasto con l'evoluzione legislativa più recente e ora cogente, la quale non solo ha incapsulato il 'paesaggio' nella più ampia nozione di 'ecosistema', valorizzando gli stessi impianti agrovoltai e dunque l'apporto positivo dell'ibrido formato da energia pulita e agricoltura, ma ha addirittura portato alla modifica della stessa Costituzione, inserendo negli artt. 9 e 41 il tema della sostenibilità ambientale come tutela delle generazioni future.

Il diritto all'ambiente salubre, infatti, che può essere senz'altro soddisfatto attraverso il ricorso alle fonti rinnovabili e pulite di energia, è un diritto che si radica all'interno del rapporto fra generazioni diverse e acquista senso proprio alla luce di una relazione tra l'oggi e il domani.

Va, perciò, sottolineato come tale nuovo quadro normativo, modificato dalla fonte più alta fino alle ramificazioni normative europee e nazionali, debba trovare necessaria applicazione al presente procedimento autorizzatorio, con tutto ciò che consegue sul piano degli effetti prodotti e dell'istruttoria tuttora aperta.

Sotto tale aspetto è da considerarsi pacifica l'applicabilità al procedimento autorizzatorio *de quo* dello *ius superveniens* in materia, contenuto nel D.L. Semplificazioni Bis n. 77/2021 successivamente convertito nella L. 108/2021. *Ius superveniens* che, come si è già fatto cenno, non potrà non tenere in considerazione anche l'appena varata riforma costituzionale degli artt. 9 e 41 Cost., da interpretarsi in coerenza con la transizione energetica in atto per far fronte all'emergenza dei cambiamenti climatici e al conseguente cambio di paradigma che deve caratterizzare l'azione amministrativa in materia.

Le novità legislative sono state prima introdotte dal D.L.n. 77/2021 e poi confermate dalla L. di conversione n. 108/2021, con le quali, data l'importanza, si è giunti a modificare lo stesso Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs. n. 152/2006).

A livello strettamente procedimentale va da sé che **“per giurisprudenza assolutamente granitica la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la p.a. deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo *ius superveniens* reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (cfr. [Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, nr. 5249](#); nello stesso senso, [Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2016, nr.](#)”**

83; id., sez. V, 12 maggio 2015, nr. 2356; id., sez. IV, 12 marzo 2015, nr. 1313; id., sez. V, 4 agosto 2014, nr. 4140; id., sez. III, 21 luglio 2014, nr. 3886; id., sez. IV, 4 novembre 2011, nr. 5854; id., sez. VI, 15 settembre 2011, nr. 5154). 3.2. A tale regola, contrariamente a quanto si assume da parte appellante, non può farsi eccezione neanche per l'ipotesi in cui - come accade nella presente fattispecie - lo jus superveniens sia intervenuto dopo il completamento dell'intera istruttoria procedimentale, e tuttavia prima dell'adozione del provvedimento finale". Tale impostazione, per l'appunto assolutamente granitica, è stata **ribadita** altresì dalla sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2016 n. 5339** e, in ultimissimo, da **Tar Puglia Bari 12 luglio 2021 n. 1187**.

Ciò rileva al fine di poter valutare con cognizione di causa le novità normative ora vigenti.

Da tale punto di vista, il nuovo Decreto Semplificazioni ha rimarcato **la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza** degli impianti da fonti rinnovabili e delle opere ad essi connesse. In attuazione peraltro di un Regolamento comunitario (1999/2018) che, come noto, è direttamente applicabile nell'ordinamento interno, comportando ciò la conseguente disapplicazione di ogni norma nazionale e regionale in contrasto con il predetto.

Dirimente è la differenza tra la "pubblica utilità", "indifferibilità" ed "urgenza" menzionate nel D.L. n. 77 2021 e le medesime qualificazioni giuridiche attribuite agli impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs n. 387/2003. Infatti, mentre nella **"vecchia" formulazione** del precedente art. 12, comma 1, del D.lgs. 387/2003 si fa riferimento alla **pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza** di opere di impianti da fonti rinnovabili, **autorizzate ai sensi del comma 3** del medesimo articolo, e quindi **sono opere che diventano tali dopo l'autorizzazione, viceversa** nella **"nuova formulazione"** dell'art. 7 bis comma 2 bis del D.lgs. n. 152/2006 **tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione** dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** e al **raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)**, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse **costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e quindi sono tali per definizione, anche prima di essere autorizzati**.

Ciò non può e di certo non poteva non condizionare i pareri resi dopo l'entrata in vigore del D.L. Semplificazioni del 31 maggio 2021 e anche quelli successivamente resi a mera conferma dei precedenti. Così come non può non avere dei riflessi sostanziali e procedurali per ciò che riguarda l'adozione del provvedimento finale e il suo contenuto, dovendo, nella vigenza del prefato Decreto ora divenuto Legge, giocoforza prodursi –

nelle parole prima citate del Consiglio di Stato – ***“una diversa valutazione degli interessi pubblici”***.

Ciò è tanto più vero in quanto l'art. 14, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 199/2021, in attuazione della Direttiva RED II, promuove espressamente ***“lo sviluppo del sistema agrivoltaico, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura- produzione energetica”***.

4. Una volta inquadrato il reale oggetto dell'istruttoria, ossia l'agrovoltaico, ed eliminato, di conseguenza il bersaglio fittizio del fotovoltaico tradizionale, tutta una serie di parametri e di valutazioni negative presenti nei pareri degli Enti regionale assurgono a mere petizioni di principio e a concetti tecnici inconferenti.

Del rapporto tra presunto consumo di suolo e agrivoltaico si è già detto. Dell'assoluta inconferenza della ribadita opposizione (del tutto inesistente) tra PPTR e tipologia agrivoltaica ha dato magistralmente atto il Giudice amministrativo, stabilendo che ciò che il PPTR non poteva vietare (in quanto sconosciuto) non può impropriamente essere assimilato a ciò che il PPTR sconsiglia.

Al pari, del tutto inconferente è il calcolo tradizionale dell'IPC riferito agli impianti agro-fotovoltaici. Lo dimostra, con chiarezza, il Tar Lecce, per il quale **“non colgono nel segno le censure rappresentate dall'indice di pressione cumulativa, che sarebbe nel caso di specie superato, stante l'insistenza di altri impianti in zona. Sul punto, è sufficiente in questa sede ribadire che gli impatti cumulativi vanno misurati in presenza di progetti analoghi tra di loro, mentre così non è nel caso in esame, posto che mentre l'impianto esistente è di tipo fotovoltaico “classico”, così non è invece nel caso del progetto della ricorrente, che nella sua versione rimodulata si sostanzia, come detto più volte, in un impianto di tipo agri-fotovoltaico”**. (Così, Tar Puglia Lecce, Sez. II, sent. n. 248/2022, p.to 5 in Fatto e Diritto).


Anche da questo punto di vista il parere della Sezione Paesaggio e il parere negativo reso da ARPA Puglia si appalesano come fallaci e incongruenti.

Sotto il profilo della compatibilità paesaggistica, l'impianto non interferisce con alcun bene paesaggistico né con ulteriore contesto paesaggistico censito dal vigente PPTR.

La supposta interferenza, fatta rilevare dall'Ufficio del paesaggio, infatti, è frutto di un clamoroso malinteso, determinato probabilmente dalla inesatta rappresentazione grafica proposta negli elaborati progetto.

L'immagine seguente, difatti, mostra contornato in giallo il perimetro dell'impianto, perimetro del tutto estraneo all'area annessa al Bene Paesaggistico campita in

azzurro, dunque il perimetro dell'impianto è esterno al vincolo BP – "Fiumi e torrenti iscritti negli elenchi delle acque pubbliche".



Inquadramento dell'area di impianto (in giallo) su base ortofoto e vincolistica P.P.T.R. Puglia

Negli elaborati di progetto era stato erroneamente riportato non già il contorno dell'impianto ma il confine di proprietà che si estende fino ad intersecare marginalmente l'area vincolata, pertanto gli elaborati grafici sono stati corretti in modo da rappresentare correttamente la posizione della recinzione dell'impianto che è del tutto esterna all'area sottoposta a vincolo.

Quanto al calcolo dell'IPC si evidenziano gli errori in cui incorre il parere di ARPA Puglia prot. n. 69318 del 08/10/2021.

Come già specificato, l'impianto in progetto non è un "tradizionale" impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, bensì un'iniziativa più complessa che punta alla sostenibilità ambientale dell'iniziativa sotto i seguenti profili:

- **l'intera area sottostante le strutture porta-pannelli sarà coltivata con colture foraggere di leguminose dedicate all'alimentazione animale**

- la medesima area sarà dedicata a pascolo controllato
- la sottrazione di suolo interesserà esclusivamente la viabilità di campo e l'area di installazione delle cabine di campo; tale intervento inoltre sarà completamente reversibile all'attuale stato dei luoghi al termine del ciclo di vita utile dell'impianto;
- le specie vegetali individuate per la coltivazione appartengono alla famiglia delle *leguminosae* e pertanto apporteranno numerosi vantaggi:
 - Migliorare la fertilità del suolo;
 - Mitigare degli effetti erosivi dovuti agli eventi meteorici soprattutto eccezionali quali le piogge intense;
 - Realizzare colture agricole che hanno valenza economica per il pascolo;
 - Minimizzare e semplificare le operazioni colturali agricole;
 - Favorire la biodiversità creando anche un ambiente idoneo per lo sviluppo e la diffusione di insetti pronubi.

Tale sistema complesso determina un consumo di suolo pari a non più del 15% della superficie totale di impianto in quanto le aree precluse alla coltivazione si riducono alla sola viabilità interna e alle cabine di trasformazione, inoltre le stringhe saranno ampiamente separate tra loro per consentire la coltivazione delle superfici sottostanti.

Per stimare correttamente l'impatto cumulativo dovuto agli impianti fotovoltaici presenti, è necessario utilizzare, quale superficie a base del calcolo, le sole aree precluse all'uso agricolo e non tutta la superficie perimetrata!

Dunque, per determinare *l'Area di Valutazione Ambientale* nell'intorno dell'impianto, ovverosia la superficie all'interno della quale è possibile effettuare una verifica speditiva consistente nel calcolo *dell'Indice di Pressione Cumulativa*.

L'AVA si calcola tenendo conto di:

- S_i = Superficie dell'impianto preso in valutazione in m^2 ;
- Si ricava il raggio del cerchio avente area pari alla superficie dell'impianto in valutazione
 $R = (S_i/\pi)^{1/2}$;
- Per la valutazione dell'Area di Valutazione Ambientale (AVA) si ritiene di considerare la superficie di un cerchio (calcolata a partire dal baricentro dell'impianto fotovoltaico in oggetto), il cui raggio è pari a 6 volte R, ossia:
 $R_{AVA} = 6 R$

Da cui:

$$AVA = \pi R_{AVA}^2 - \text{AREE NON IDONEE}$$


Applicando la metodologia al caso in esame, si avrà:

- $S_i = 25.872 \text{ m}^2$ (pari al 15% della superficie perimetrata pari a 172.480 m^2)
- $R = 90,75 \text{ m}$
- $R_{AVA} = 6 R = 544,50 \text{ m}$

L'area di interesse sarà pari alla superficie di raggio pari ad R_{AVA} decurtata delle aree non idonee e pari a:

$$AVA = 93,14 \text{ ha} - 6,0 \text{ ha} = 87,14 \text{ ha}$$

Come illustrato nella immagine seguente.



Area di Valutazione Ambientale e Aree non idonee all'interno dell'AVA

All'interno dell'AVA determinata, NON ricadono altri impianti interferenti, pertanto è possibile calcolare l'indice di pressione cumulativa rapportando la superficie S_i dell'impianto in valutazione al valore dell'AVA:

$$IPC = 100 \times S_{IT} / AVA$$

Dove S_{IT} rappresenta la somma delle superfici degli impianti fotovoltaici esistenti individuati all'interno dell'AVA e nel caso in esame è pari ad S_i :

$$\text{IPC} = 2,97 < 3$$

Dunque, considerando l'effettivo consumo di suolo, pari al 15%, l'indice IPC sarà inferiore a 3.

Inoltre il parere di ARPA Puglia risulta inconferente in quanto utilizza in modo improprio il criterio B della D.G.R. 2122/2014 che, in vero è riferito alle sole interferenze degli impianti fotovoltaico con quelli eolici e non già alle interferenze tra impianti fotovoltaici.

D'altra parte il parere di ARPA contiene elementi fuorvianti e pretestuosi atti ad inficiare una corretta istruttoria in relazione al progetto presentato da HEPV 16 Srl.

Del tutto fantasioso appare il considerato n.1 di ARPA Puglia dove si afferma che *"la UE punta con decisione sulla generazione diffusa basata su impianti di piccola e media taglia"*. Si tratta di un'affermazione non suffragata documentalmente e in aperto contrasto con gli obiettivi di produzione da energia da fonte rinnovabile previsti nei regolamenti e nelle direttive comunitarie. Così come, del tutto infondata è l'affermazione che *"gli impianti da energia rinnovabile non possano essere realizzati in area agricola"*.

Il parere di ARPA Puglia, infatti, contrasta con l'art. 12 del D.lgs. 387/2003, laddove, di fatto, vietano la localizzazione dell'impianto nei siti agricoli individuati dal progetto, paventando un potenziale consumo di suolo riservato alla produzione agricola e contestando lo stesso criterio preventivo di scelta localizzativa.

Occorre subito affermare che il PPTR non può in alcun modo contenere –come invece contiene– un divieto generalizzato di allocare gli impianti fotovoltaici in aree agricole privilegiando esclusivamente le aree industriali o porzioni limitate di esse.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 166 del 2014, ha rimarcato una volta per tutte che l'art. 12, comma 7 del D.lgs. 387/2003, quale norma interposta nel giudizio di legittimità su cui era chiamata a pronunciarsi, nella parte in cui stabilisce che *"nell'ubicazione degli impianti si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio"*

*culturale e del paesaggio rurale” **esprime chiaramente che l’interesse primario perseguito dalla norma in esame è lo sviluppo della rete energetica e non il perseguimento dell’interesse allo sviluppo della produzione agricola.*** Ne costituisce riprova la locuzione “tenere in conto” che non indica un rapporto di prevalenza ma un evidente legame di ancillarità. Eventuali limiti alla localizzazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili in zona agricola tracciati dalla normativa statale di principio in un ambito ove la Consulta ha già ravvisato la prevalenza della materia “energia”, non possono in alcun modo essere travalicati dalle Regioni con proprie normative finalizzate a tutelare la produzione agricola poiché l’obiettivo da perseguire è quello indicato dalla direttiva europea 2009/28/CE e cioè lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili (così la sentenza n. 166 del 2014 che usa le medesime argomentazioni contenute nella decisione n. 44 del 2011).

In generale, la Corte costituzionale ha ritenuto che alle regioni fosse concesso dettare discipline volte alla più ampia diffusione possibile delle fonti rinnovabili, attraverso il ricorso a procedure autorizzatorie “leggere”. Alle stesse, infatti, è attribuita la facoltà di estenderne l’ambito massimo di applicazione, non potendo, viceversa, intervenire con disposizioni restrittive, impedendo che la generalità dei soggetti abilitata a ricorrervi possa beneficiarne.

Nello stesso senso, il giudice costituzionale ha dichiarato anche l’illegittimità delle norme regionali che limitavano la potenza degli impianti per la produzione di energie rinnovabili e di quelle che subordinavano il rilascio dell’autorizzazione alla produzione di una determinata soglia di quantità di energia (sent. n. 282/2009).

Infine, la Corte costituzionale ha stabilito che tale tematica rientrasse nella potestà legislativa concorrente in esame; ma che, altresì, risulti coinvolta anche la materia di tutela dell’ambiente e del paesaggio, di competenza esclusiva statale (art. 117, comma 2, lett. s) Cost.: con la conseguenza che le regioni risulteranno vincolate ad un numero maggiore, e maggiormente penetrante, di prescrizioni di provenienza statale. In base a tale criterio, nonché a quello della massima diffusione possibile delle rinnovabili, la Corte costituzionale ha censurato, infine, quelle disposizioni regionali le quali, anziché individuare tassativamente i siti non idonei all’installazione degli impianti, svolgevano un’operazione opposta, individuando solamente i siti idonei, con una presunzione di inidoneità generale per tutte le località non espressamente nominate (sentenze n. 99 del 2012 e n. 275 del 2012).

Con tale filone giurisprudenziale, dunque, la Corte costituzionale ha dimostrato, di fatto, la prevalenza della tutela della produzione e sviluppo di energia da fonti rinnovabili rispetto alla tutela del settore agricolo (sentenze nn. 44/2011 e 166/2014). Tale prevalenza è stata ribadita dalla Corte Costituzionale nella recentissima pronuncia n. 177 del 2021, così come è stata ribadita l’illegittimità di un divieto aprioristico e generalizzato nei confronti degli impianti di rinnovabili molto simile a

quello contenuto nelle Linee Guida del PPTR Puglia qui impugnate. Secondo la Consulta, infatti: *“Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, la disciplina dei regimi abilitativi degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» (art. 117, terzo comma, Cost.), deve conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003, nonché, in attuazione del suo art. 12, comma 10, dalle menzionate Linee guida (ex plurimis, sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 286 del 2019 e n. 69 del 2018). In particolare, queste ultime, approvate in sede di conferenza unificata, sono espressione della leale collaborazione tra Stato e Regioni e sono, pertanto, vincolanti, in quanto «costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria» (sentenza n. 86 del 2019). Nell’indicare puntuali modalità attuative della legge statale, le Linee guida hanno «natura inderogabile e devono essere applicate in modo uniforme in tutto il territorio nazionale (sentenze n. 286 e n. 86 del 2019, n. 69 del 2018)» (sentenza n. 106 del 2020). Il carattere generale e vincolante della disposizione impugnata cristallizza il precetto della «non idoneità» in tutto il territorio regionale e, pertanto, sfugge alla possibilità del bilanciamento in concreto degli interessi, che il legislatore statale affida al procedimento amministrativo. Del resto, secondo un orientamento costante di questa Corte, nella disciplina relativa all’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell’Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili (sentenza n. 286 del 2019, in senso analogo, ex multis, sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018, n. 13 del 2014 e n. 44 del 2011). Ad analoga impostazione ha aderito il Consiglio di Stato Sez. IV, sentenza 12.4.2021, n. 2983, secondo cui “l’intervento del legislatore regionale è limitato ‘all’individuazione di puntuali aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui all’allegato 3 (paragrafo 17) del d.m. del 2010’ (così ancora la sentenza n. 199 del 2014). Ulteriore principio fondamentale della materia in esame - oltre alla compatibilità degli impianti con le zone “classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici” - è quindi quello della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, con conseguente limitazione della potestà regionale alla sola individuazione di specifici siti non idonei”.*

5. Quanto ai rilievi inerenti lo Studio idrologico ed idraulico, va precisato quanto segue.

La proposta progettuale non è in contrasto con quanto disposto del R.D. 25/07/1904 n. 523 art. 96 comma f) in quanto gli interventi di progetto **non comporteranno alcuna modifica sul profilo del terreno e, quindi, nessuna alterazione delle condizioni idrauliche delle aree interessate dalle piene.**

Nello specifico, l'opera **in progetto risulta essere non delocalizzabile** e sostanzialmente si configura come *“...l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino”* rientrando pertanto tra le opere assentibili ai sensi dell'**articolo 6 “Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali” comma 4 delle NTA del PAI.**

Pertanto, al **comma 7**, si richiede *“in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.”* ed al **comma 8** si definisce che *“Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.”*

Con riferimento al cavidotto, si chiarisce, invece, che non esiste alcuna interferenza materiale e/o fisica con il tracciato del corso d'acqua in quanto le opere accessorie (plinti e pali di sostegno) verranno ubicate in zone idraulicamente sicure.

Nel paragrafo “8. MODELLAZIONE IDRAULICA” della relazione “Studio di compatibilità idraulica ed idrologica – file: FIUI8P4_RelazioneIdraulica_01.pdf” aggiornata, è stata modellata l'asta idrografica in modo da determinare l'ampiezza dell'area inondabile duecentennale e, quindi, individuare l'ubicazione delle fondazioni dei pali di sostegno della linea aerea, in modo che non interferiscano con le aree inondabili.

Come mostrato dall'immagine seguente, le opere di progetto sono del tutto esterne alle aree soggette a pericolosità idraulica.

La linea in arancione indica il percorso del cavidotto e il relativo posizionamento dei plinti; essi risultano esterni alle aree inondabili e, pertanto, si è dimostrato che è sempre garantita la sicurezza dell'area.



Planimetria con indicazione delle aree inondabili duecentennali.

Conclusioni

In ragione di quanto esposto si ritiene che la scrivente abbia evidenziato elementi in fatto e in diritto utili a superare i pareri sfavorevoli resi dagli Enti regionali, rimettendosi all'Autorità Procedente per l'adozione del provvedimento finale.


In allegato i seguenti elaborati tecnici aggiornati:

- Relazione Paesaggistica – file: FIUI8P4_RelazionePasaggistica.pdf del 02-2022
- Studio di compatibilità idraulica ed idrologica – file: FIUI8P4_RelazioneIdraulica.pdf del 02-2022
- Relazione acustica – file: FIUI8P4_DocumentazioneSpecialistica_05

Per completezza, si ritrasmette la documentazione, già inviata in data 23/12/2021 in riscontro a quanto richiesto dall'ufficio per le espropriazioni della regione puglia e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., attestante la conformità tra la documentazione presentata ai fini del rilascio del PAUR comprensiva delle integrazioni richieste con la presente nota e quella allegata all'istanza di Autorizzazione Unica.

Di seguito si riporta il link dal quale scaricare l'intera documentazione:

https://heliopolisenergia-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/n_decristofaro_heliopolis_eu/EVh3xJ3H0KBNqDcyfCx7uu4BOWxEffM2WHeXT2c-Padxsw?e=PWMgKC



HEPV16 Srl

Dott. Riccardo Ricci



avv. Luciano Patruno